



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministero del Turismo

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 102 del 29 aprile 2021, che ha istituito il Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (convertito, con modificazioni, con legge n. 118 del 8 agosto 2025), il quale prevede:

al comma 1, che «*al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi*»;

al comma 2, che «*le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo o termali, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991*»;

al comma 3, che «*agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20*» del medesimo decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

al comma 4, che *«con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario»*;

VISTO l'articolo 20 del medesimo decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e, in particolare, il comma 2, lettera *m*), nel quale è stabilito che, per quanto riguarda i fondi per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico- ricettivo, pari a euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma *«Fondi di riserva e speciali»* della missione *«Fondi da ripartire»* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 ottobre 2025, n. 231, che definisce le modalità attuative dell'intervento di cui al predetto articolo 14, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e individua le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo;

VISTO , in particolare, l'articolo 12, comma 1, del predetto decreto ministeriale 18 settembre 2025, in base al quale le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni stabilite al Titolo III dello stesso decreto *«sono definite dal Ministero con successivo avviso, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento (...), nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni»*;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante *«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»* e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 52, comma 1, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di *«Registro nazionale degli aiuti di Stato»*;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18-ter che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata *«Incentivi.gov.it»*;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”* convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 25, comma 2 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 41 che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante *“Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”* e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*, e in particolare l'articolo 1,



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

comma 101 e seguenti, che prevedono l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici e che dell'eventuale inadempimento di tale obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al predetto comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2025, n. 75;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione all'articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale 18 settembre 2025, definendo, con il presente provvedimento, gli elementi utili all'attuazione dell'intervento agevolativo disciplinato al Titolo III del predetto decreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2024, al n. 1452, con il quale è stato conferito al Dott. Federico Amedeo Lasco l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 165/2001;

D E C R E T A

Articolo 1 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- a) “*Carta di Identità Elettronica*”: il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
- b) “*Carta nazionale dei servizi*”: la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- c) “*certificazione della parità di genere*”: la certificazione istituita dall'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;
- d) “*contributi in conto esercizio*”: i contributi di parte corrente volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi;
- e) “*CUP*”: codice unico di progetto che identifica i progetti d'investimento pubblico ai sensi della legge n.3 del 16 gennaio 2003. Ai fini dell'acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici rileva l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- f) “*decreto*”: il decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 ottobre 2025, n. 231;



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

- g) “*disciplinare di contributo*”: atto amministrativo che indica la modalità degli obblighi da osservare da parte del beneficiario e del *Ministero*, per l’assegnazione e l’erogazione del contributo di parte corrente;
- h) “*impresa beneficiaria*”: l’impresa proponente cui sono concesse le agevolazioni di cui al *decreto*;
- i) “*impresa proponente*”: l’impresa che presenta domanda di accesso alle agevolazioni previste dal *decreto*;
- j) “*lavoratore impiegato*”: il soggetto che presta attività di lavoro nell’ambito di una struttura turistico-ricettiva o presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 indicati nell’ambito dell’istanza di agevolazione di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2025. Ai fini della concessione delle agevolazioni sono rilevanti i lavoratori alle dipendenze dirette delle *imprese proponenti*, come risultanti dal libro unico del lavoro (LUL), nonché i lavoratori in somministrazione utilizzati dalle medesime imprese;
- k) “*Ministero*”: il Ministero del turismo;
- l) “*PMF*”: le micro, piccole e medie imprese secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al *Regolamento GBER* e alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- m) “*procedura informatica*”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it);
- n) “*rating di legalità*”: la certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
- o) “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- p) “*RNA*”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;
- q) “*Soggetto gestore*”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia;
- r) “*SPID*”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

- s) “*unità locale*”: la struttura dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, ma funzionalmente collegati, ove viene svolta l’attività turistico-ricettiva o quella di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Ai fini della dimostrazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025 e dal presente provvedimento, l’unità locale si intende nella disponibilità dell’impresa nonché destinata ad attività turistico-ricettiva qualora risulti iscritta presso il competente Registro delle imprese e identificata con una delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 18 settembre 2025, come risultante dal certificato camerale dell’impresa stessa;
- t) “*unità immobiliare*”: l’immobile o la struttura oggetto delle agevolazioni di cui al Titolo III del decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025, il cui uso è destinato e/o attrezzato per l’alloggio di lavoratori del comparto turistico ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del *decreto*, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo previsto dal Titolo III del medesimo *decreto* per il sostegno agli operatori del settore turistico-ricettivo, inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio dei *lavoratori impiegati*. Ai predetti fini, il presente provvedimento fornisce, tra l’altro, anche ulteriori specificazioni occorrenti in merito alle condizioni di ammissibilità delle spese nonché alla fase di concessione delle agevolazioni.

2. Le modalità utili alla disciplina della fase di erogazione delle agevolazioni sono definite sulla base di quanto previsto dal *decreto*.

Articolo 3

(Risorse disponibili)

1. Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’intervento agevolativo disciplinato dal presente provvedimento ammontano a euro 22.000.000,00 annui, per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, a valere sulle risorse stanziati dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal Titolo III del *decreto*.

2. Il *Ministero* si riserva la facoltà di utilizzare ulteriori stanziamenti, qualora disponibili, per l’attuazione dell’intervento di cui al comma 1.



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

Articolo 4

(Titolarità degli adempimenti tecnico-amministrativi)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del *decreto*, il *Ministero* attua l'intervento agevolativo di cui al presente provvedimento, avvalendosi, per gli adempimenti tecnici e le verifiche amministrative relative alla concessione e l'erogazione del *contributo in conto esercizio*, del necessario supporto operativo e gestionale di Invitalia, in qualità di *Soggetto gestore*.

Articolo 5

(Beneficiari)

1. Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni nell'ambito della procedura disciplinata dal presente provvedimento i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del *decreto* **che dimostrino di sostenere spese** per l'alloggio ai *lavoratori impiegati* presso la/e propria/e *unità locale/i* costituita/e da strutture turistico-ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. A tal fine sono ammesse le *imprese proponenti* di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda, abbiano attivato nell'ambito di ciascuna delle proprie *unità locali* oggetto della domanda di agevolazione almeno uno dei codici ATECO elencati al predetto articolo 3, comma 1 del *decreto*, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria, nonché risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo *decreto*.

2. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 5, lettera *a*), del *Regolamento GBER*, le *imprese proponenti* che, alla data di presentazione della domanda, non risultino residenti nel territorio italiano possono dimostrare la piena disponibilità in Italia di almeno una *unità locale* nell'ambito della richiesta di erogazione del contributo disciplinata all'articolo 13 del *decreto*. Tali imprese devono, comunque, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese.

Articolo 6

(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)

1. Ciascuna *impresa proponente* può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento agevolativo del sito web del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12 del giorno 21 novembre 2025 e fino alle ore 17 del giorno 19 dicembre 2025, secondo le modalità indicate al presente articolo. Nel periodo di apertura, lo sportello è aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del *decreto*, le domande presentate che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 3 sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso o dal rifinanziamento della misura.

3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 11 del *decreto*, l'*impresa proponente* è tenuta a presentare la seguente documentazione, redatta secondo gli schemi disponibili



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

nell'apposita sezione di cui al comma 1 del sito web del *Soggetto gestore* e pubblicati, altresì, nel sito istituzionale del *Ministero*:

a) domanda di agevolazione recante, tra l'altro, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a.1) dati identificativi dell'*impresa proponente*, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo nonché i dati relativi alla dimensione aziendale, da utilizzare ai fini del calcolo delle agevolazioni secondo quanto indicato al successivo punto a.6);
- a.2) dichiarazioni in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'*impresa proponente* rispetto ai dati esposti e agli obblighi previsti dal *decreto*. Resta fermo che l'*impresa proponente* è tenuta al pieno rispetto dalla normativa di riferimento nonché a svolgere gli adempimenti necessari a consentire l'alloggio ai *lavoratori impiegati* in linea con le norme igieniche e di sicurezza vigenti;
- a.3) elenco analitico delle *unità locali* interessate dall'iniziativa progettuale, corredato con l'indicazione dei codici ATECO attivi tra quelli previsti all'articolo 3, comma 1, del *decreto*, nonché delle relative *unità immobiliari* i cui alloggi sono asserviti ai fini della sistemazione dei *lavoratori impiegati* nelle predette *unità locali*. Resta fermo che, come previsto all'articolo 10, comma 2, del *decreto*, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni le *unità immobiliari* debbono insistere nella stessa provincia dell'*unità locale* a cui gli alloggi sono asserviti o, comunque, nel raggio di 40 chilometri;
- a.4) per ciascuna *unità immobiliare* indicata al punto a.3), le informazioni attestanti la piena disponibilità dell'immobile all'atto della presentazione della domanda, da parte dell'*impresa proponente* in forza di titolo **idoneo**, nonché i dati relativi ai soli vani catastali in cui i *lavoratori impiegati* sono alloggiati e ai rispettivi posti letto disponibili;
- a.5) quantificazione delle spese complessive da sostenere per l'alloggio dei *lavoratori impiegati* presso la/e propria/e *unità locale/i* attraverso l'indicazione, per ciascuna *unità immobiliare*, dell'ammontare dei costi annui previsti, nonché indicazione della durata del piano dei costi da stimare secondo la tempistica indicata all'articolo 11, comma 1, del *decreto*;
- a.6) richiesta di agevolazione sotto forma di *contributo in conto esercizio*, da formulare sulla base dei costi indicati al precedente punto a.5) e nel rispetto delle intensità di aiuto e del parametro di cui al medesimo all'articolo 11, comma 1, del *decreto*;
- a.7) ulteriori informazioni utili per il calcolo del punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 12, comma 3, del *decreto*, relativamente a:
 - la data di iscrizione dell'*impresa proponente* al Registro imprese;
 - il numero delle giornate annue di operatività della/e *unità locale/i* indicata/e al punto a.3) come desumibili dagli adempimenti svolti dall'*impresa proponente* in relazione alle disposizioni normative applicabili territorialmente;
 - l'eventuale possesso del *rating di legalità* e/o della *certificazione della parità di genere*, quest'ultima ottenuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda di agevolazione.

b) in caso di agevolazione superiore a euro 150.000,00, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo



MINISTERO
DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, conforme allo “schema controlli antimafia” reso disponibile nell’apposita sezione del sito del *Soggetto gestore*;

c) prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia;

e) copia della *certificazione della parità di genere*, eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda e conseguita almeno a decorrere dal 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della medesima domanda;

4. Ai fini dell’accesso alla *procedura informatica*, il rappresentante legale dell’*impresa proponente*, come risultante dal relativo certificato camerale, è tenuto ad eseguire la propria identificazione tramite *SPID* o *Carta nazionale dei servizi* o *Carta di Identità Elettronica* e a censire l’impresa tramite l’apposita funzionalità consentita dalla stessa procedura. In tale fase è possibile conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

5. Fermo restando che le attività di compilazione e invio dell’istanza di agevolazione possono essere avviate a partire dal termine di cui al comma 1, le *imprese proponenti* possono svolgere le attività individuate al comma 4 a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 17 novembre 2025, anche al fine di verificare la correttezza dei dati dell’impresa nel Registro delle imprese. In tale fase è, altresì, possibile censire le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o quelle amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche.

6. La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla *procedura informatica*, pena l’improcedibilità della stessa.

7. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.

8. La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni può avvenire a decorrere dal termine iniziale di cui al comma 1 e prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- accesso alla *procedura informatica* secondo quanto previsto ai commi 4 e 5;
- immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda di agevolazione e caricamento dei relativi allegati;
- generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’*impresa proponente* e apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’*impresa proponente* o dell’eventuale delegato;
- caricamento della domanda firmata digitalmente ai fini del successivo invio che deve avvenire attraverso le modalità esplicitate nell’ambito della *procedura informatica*;
- rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immutabile, da parte della *procedura informatica*.

9. L’*impresa proponente* è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla *procedura informatica*.



MINISTERO
DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

10. Nel caso di impresa residente nel territorio italiano, la *procedura informatica* espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all'*impresa proponente*, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l'impresa è tenuta a verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese e a fornire le eventuali precisazioni richieste dalla *procedura informatica*.

11. Nel caso in cui l'impresa residente nel territorio italiano non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e d), del *decreto* ovvero risulti inattiva, la *procedura informatica* non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'*impresa proponente* è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro.

12. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di cui al precedente comma 8. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla *procedura informatica*.

13. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal *Soggetto gestore* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nell'istanza di agevolazione. Il *Soggetto gestore* declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove questo sia causato dal malfunzionamento della suddetta casella di posta elettronica certificata.

Articolo 7

(Ulteriori indicazioni sull'ammissibilità delle spese)

1. Ai fini della determinazione dell'agevolazione spettante sotto forma di *contributo in conto esercizio*, sono rilevanti, secondo quanto previsto all'articolo 11 del *decreto*, le spese da sostenere da parte dell'*impresa proponente*, per un periodo di almeno cinque (5) anni e fino ad un massimo di dieci (10) anni, per la sistemazione alloggiativa dei *lavoratori impiegati* presso la/e propria/e *unità locale/i* indicata/e nella domanda di agevolazione di cui al precedente articolo 6. Ai fini dell'ammissibilità, tali spese sono costituite dai costi da sostenere dalla stessa impresa per i canoni di locazione strettamente riferiti ai posti letto destinati ai *lavoratori impiegati* presso la/e propria/e *unità locale/i* cui gli alloggi sono asserviti. In ogni caso, i contratti di locazione o gli altri titoli idonei oggetto di agevolazione devono avere durata coerente con quella del piano dei costi presentato nell'ambito della domanda di agevolazione.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, ai fini dell'agevolazione le spese oggetto di rendicontazione dovranno risultare:

- a) pertinenti e imputabili al progetto agevolato, anche in relazione all'effettivo utilizzo dell'alloggio da parte dei *lavoratori impiegati* nel periodo di operatività dell'*unità locale* dell'*impresa proponente* cui è asservita l'*unità immobiliare*. Ai fini della verifica del rispetto del presente requisito rileva la documentazione probatoria attestante il periodo di impiego effettivo dei lavoratori da parte dell'*impresa proponente*, mediante l'utilizzo della contrattualistica di settore, nonché di quella comprovante il periodo di assegnazione degli alloggi ai medesimi *lavoratori impiegati*;



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

- b) effettivamente sostenute dall'*impresa proponente* dopo la presentazione della domanda di agevolazione e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
- c) sostenute, coerentemente con il piano dei costi presentato nell'ambito della domanda di agevolazione, nel periodo di ammissibilità delle spese individuato nel *disciplinare di contributo*;
- d) tracciabili in quanto pagate attraverso strumenti bancari univocamente riconducibili all'*impresa proponente*;
- e) contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

3. Non sono, in ogni caso ammissibili, le spese sostenute relative o imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per l'impresa.

Articolo 8

(Ulteriori specifiche sulle procedure di concessione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui all'intervento agevolativo previsto dal Titolo III del *decreto*, come ulteriormente disciplinate dal presente provvedimento, sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, articolata sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 12 del *decreto* stesso.

2. L'attribuzione dei punteggi alle domande presentate nell'ambito dell'intervento, utili alla verifica del superamento della soglia minima di sufficienza, segue le modalità e i criteri di valutazione di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 4 del *decreto*. Nel caso in cui, nell'ambito delle annualità del piano dei costi, l'*impresa proponente* indichi di avere la piena disponibilità di più *unità immobiliari*, ai fini della valorizzazione dei punteggi relativi ai criteri A e C di cui all'articolo 12, comma 3, del *decreto*, si procede a calcolare la media aritmetica sia del numero dei posti letto che dei vani catastali disponibili per l'alloggio dei *lavoratori impiegati*, sulla base del numero di anni in cui è articolato il piano dei costi. Nel caso in cui l'*impresa proponente* indichi nel modulo di domanda più *unità locali* cui sono asserviti gli alloggi, ai fini della valorizzazione del punteggio relativo al criterio D di cui al medesimo articolo 12, comma 3, del *decreto*, si considera la media aritmetica calcolata sulla base delle giornate di operatività di ciascuna delle predette *unità locali*.

3. Nell'ambito della pubblicazione dell'elenco dei progetti di cui all'articolo 12, comma 5, del *decreto*, il *Soggetto gestore* procede, per i progetti risultati ammissibili che trovano copertura finanziaria a valere sulle complessive risorse stanziare per l'intervento, ad assegnare il contributo integralmente spettante alle *imprese beneficiarie*.

4. La concessione delle agevolazioni è effettuata per ciascuna *impresa beneficiaria*, in una o più quote, comunque nel limite massimo di importo assegnato nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 5, del *decreto*, in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del presente provvedimento, stanziare per le annualità 2025, 2026 e 2027 dall'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95. A tal fine il *Soggetto gestore* procede, con riferimento a ciascuna quota, ad assegnare il *CUP*, nonché a registrare l'aiuto individuale in *RNA* comunicandone gli estremi all'*impresa beneficiaria* nell'ambito della determinazione prevista dall'articolo 13, comma 1, del *decreto*. Resta fermo che gli eventuali adempimenti ai fini antimafia, sono svolti dal *Soggetto gestore*



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

con riferimento al contributo integralmente spettante alle *imprese beneficiarie* assegnato in fase di pubblicazione del già citato elenco di cui all'articolo 12, comma 5, del *decreto*. Al fine di consentire la massima celerità del procedimento amministrativo, è adottata la procedura d'urgenza prevista all'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

5. L'erogazione delle agevolazioni è effettuata in favore delle *imprese beneficiarie* a seguito delle determinazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del *decreto* e segue le procedure previste nell'ambito del *disciplinare di contributo* sottoscritto dall'*impresa beneficiaria*.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, l'*impresa proponente* è tenuta a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di resa disponibile nell'ambito della *procedura informatica*.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del *Ministero*, del *Soggetto gestore* e nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it". Dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'intervento di cui al Titolo III del *decreto*, come ulteriormente disciplinato dal presente provvedimento, è attuato nel rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione europea previste per gli aiuti riconosciuti ai sensi del *Regolamento GBER*.

3. La comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuti istituito di cui al Titolo III del *decreto*, nonché la successiva registrazione in *RNA* è effettuata dal *Ministero*. Il *Soggetto gestore* provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. La registrazione effettuata ai sensi del presente comma assolve, in conformità all'articolo 16, comma 1, del citato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'articolo 9 del *Regolamento GBER*.

4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'Allegato n. 1, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le *imprese proponenti* previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

Il Direttore Generale

Federico A. Lasco

*documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005*

ALLEGATO 1

1. Domanda di accesso alle agevolazioni			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 12; Decreto Direttoriale, art. 6		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☒☐☐

Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12 del giorno 21 novembre 2025 e fino alle ore 17 del giorno 19 dicembre 2025, secondo le modalità indicate all'articolo 6 del decreto direttoriale. Nel periodo di apertura lo sportello è aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica disponibile sul sito del Soggetto Gestore (www.invitalia.it).

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni istituite dal decreto ministeriale 18 settembre 2025, l'impresa proponente è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- modulo di domanda recante le informazioni e i dati previsti all'art. 6, comma 3, lett. a) del decreto direttoriale;
- dichiarazioni antimafia (se la richiesta di agevolazione è superiore a €150.000);
- prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione dell'impresa proponente;
- dichiarazione antiriciclaggio;
- (qualora applicabile) copia della certificazione della parità di genere, eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda e conseguita almeno a decorrere dal 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della medesima domanda.

La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla procedura informatica, pena l'improcedibilità della stessa.

Le imprese proponenti possono svolgere le attività propedeutiche alle fasi di compilazione e presentazione delle istanze a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 17 novembre 2025, al fine di essere censite nella procedura informatica individuando, secondo le modalità che saranno comunicate nell'ambito della stessa piattaforma, i relativi legali rappresentanti e, eventualmente, i soggetti delegati alla presentazione della domanda. Nell'ambito di tale attività è possibile anche verificare la correttezza dei dati del proponente nel Registro delle imprese nonché censire le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o quelle amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche.

L'impresa proponente è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto nel decreto direttoriale e indicato dalla procedura informatica.

Le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo sono trasmesse dal Soggetto gestore all'impresa esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato nell'istanza di agevolazione. Il Soggetto gestore declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove questo sia causato dal malfunzionamento della suddetta casella di posta elettronica certificata.

2. Erogazione del contributo			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 13		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☐☐☒

L'erogazione delle agevolazioni è effettuata a seguito delle determinazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del DM 18 settembre 2025 per tutto il piano dei costi presentato e segue le procedure previste nell'ambito del disciplinare di contributo sottoscritto dall'impresa beneficiaria.

3. Integrazioni documentali			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 13, comma 3		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☐☐☒

Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del DM 18 settembre 2025, è previsto che qualora nel corso di svolgimento dell'istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a dieci giorni a pena di inammissibilità della domanda di contributo.

4. Procedure di verifica e controllo			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 15		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☐☐☒

Le procedure di verifica e di controllo connesse all'utilizzo delle risorse sono indicate all'articolo 15 del DM 18 settembre 2025.

5. Comunicazione delle variazioni			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 16, comma 1		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☒☐☐☐

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DM 18 settembre 2025, le eventuali variazioni relative alla natura giuridica dei beneficiari, nonché quelle relative al piano di investimento o al piano dei costi devono essere preventivamente comunicate dai soggetti proponenti e/o dai beneficiari al Soggetto gestore.

Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto gestore, sentito il Ministero, previa apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del piano d'investimento e dei singoli progetti che lo compongono.

Nel caso in cui tale istruttoria si concluda con esito negativo, il Ministero dispone la revoca parziale o totale delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui la variazione proposta sia tale da rendere inammissibile la prosecuzione del rapporto.

6. Obblighi connessi al mantenimento dell'agevolazione

Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 18 settembre 2025, art. 17		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☐☐☒

L'articolo 17 del DM 18 settembre 2025 stabilisce i casi in cui le agevolazioni concesse possono essere revocate, in tutto o in parte, indicando i relativi obblighi delle imprese beneficiarie ai fini del mantenimento delle agevolazioni.